



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore



Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 6868/2018 R. G.
promossa da

██

- Attore -

rappresentato e difeso dall'██

CONTRO

████████████████████

- Convenuto -

rappresentato e difeso dall'██

in punto a: pagamento somma, vendita.

All'udienza del 20/7/22 la causa è stata assegnata a decisione, con termine per il deposito di comparse conclusionali fino al 15/12/22 e di memorie di replica fino al 5/11/22, sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.

Per parte attrice:

“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, premesse le declaratorie del caso e di ragione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE DI MERITO E/O DI RITO

- respingere le eccezioni preliminari avversarie siccome infondate sia in fatto che in diritto e dichiarare che la vertenza oggetto del presente giudizio è retta dalla legge italiana e che competente a decidere la controversia è il Tribunale di Modena.

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- Accertare e dichiarare che ██████████ si è resa gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattuali nascenti dal Commercial Collaboration Contract siglato in data 13.12.2010 e, per l'effetto, dichiarare risolto il predetto contratto con conseguente condanna del convenuto al saldo



delle fatture scadute e non saldate dal n. 180418 al n. 180423 del 2018 oltre a quelle dai n. 180554 al n. 180557 del 2018 per complessivi euro 13.876,54 o quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio; oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati alla società attrice per complessivi euro 20.000,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito del presente giudizio.

- In ogni caso dichiarare che, per effetto della risoluzione del contratto di collaborazione, nulla è dovuto da [REDACTED] alla [REDACTED] per qualsiasi titolo e/o ragione e, di conseguenza, respingere le domande riconvenzionali del convenuto perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti.

IN VIA ALTERNATIVA

- Accertare e dichiarare che [REDACTED] ha legittimamente esercitato il diritto di recesso previsto dall'art. 12 del Commercial Collaboration Contract siglato in data 13.12.2010 con ogni conseguente pronuncia di legge e condannare il convenuto al saldo delle fatture scadute e non saldate dal n. 180418 al n. 180423 del 2018 oltre a quelle di prossima scadenza dai n. 180554 al n. 180557 del 2018 per complessivi euro 13.876,54;

- In ogni caso dichiarare che, per effetto del recesso dal contratto di collaborazione, nulla è dovuto da [REDACTED] alla [REDACTED] per qualsiasi titolo e/o ragione e, di conseguenza, respingere le domande riconvenzionali del convenuto perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti.

IN OGNI CASO

- Si chiede la condanna di controparte al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96, I° e/o III° comma, c.p.c.

- con vittoria di anticipazioni, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge”;

per parte convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:

in via preliminare:

- subordinatamente alla eventuale delibazione nel merito di inapplicabilità della legge belga, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della clausola di scelta del foro nel contratto tra le parti e, conseguentemente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano;

nel merito:

- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte;

in via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare l'illegittimità/rilevanza, ai sensi degli artt. X.36 e X.37, 1° del Codice di Diritto Economico Belga, del recesso di [REDACTED] dal rapporto tra le parti e, conseguentemente, condannare [REDACTED] al pagamento di Euro 221.507,05 in favore della convenuta con interessi legali dal dì del dovuto al saldo;

- in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 9 L. 192/92 l'illiceità/abusività del recesso di [REDACTED] dal rapporto tra le parti e, conseguentemente, condannare [REDACTED] al pagamento di Euro 152.959,38 con interessi legali dal dì del dovuto al saldo;

- in ogni caso, previa delibazione circa la non ufficiosità di entrambe le seguenti pronunce avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 9 comma 3 L. n. 192/1998 del contratto tra le parti o, in ogni caso, risolvere ex artt. 1453, 1455, 1175 e 1375 c.c. il contratto tra le parti in conseguenza delle condotte gravemente inadempienti della [REDACTED]

[REDACTED] riferite in atti;

in via istruttoria:

- si insiste per l'ammissione di tutte le prove per testi e interrogatorio formale sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 44 già richieste in atti;

in ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e oneri di legge”.

Svolgimento del processo.



1. Come da atti di causa e sopraesteso verbale d'udienza. La presente controversia è stata assegnata al ruolo di questo giudice monocratico nel Marzo del 2022, quando era già stata fissata per la precisazione delle conclusioni, essendo stata in precedenza trattata da altro giudice istruttore.

Motivi della decisione.

2. Va premesso quale sia l'oggetto del presente giudizio. Per affermazione di entrambe le parti l'oggetto del contendere riguarda un contratto denominato "Commercial Collaboration Contract" con il quale le parti hanno instaurato un rapporto di collaborazione commerciale che prevedeva, tra l'altro, che [REDACTED] ricercasse clienti per i prodotti [REDACTED] in Belgio, Olanda e Lussemburgo, potendo anche acquistare direttamente macchine e ricambi da rivendere sul territorio assegnato.

Da una parte viene chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la condanna al saldo delle fatture scadute e non saldate o, in via alternativa, accertare che [REDACTED] ha legittimamente esercitato il diritto di recesso previsto dal regolamento contrattuale; d'altra parte si chiede di dichiarare l'illegittimità e rilevanza, ai sensi del diritto belga, del recesso di [REDACTED] dal rapporto tra le parti e, conseguentemente, condannare [REDACTED] al pagamento di € 221.507,05 o, in subordine, dichiarare, ai sensi del diritto italiano ed europeo, l'illiceità e abusività del recesso di [REDACTED] dal rapporto tra le parti e, conseguentemente, condannare [REDACTED] al pagamento di € 152.959,38.

Non è, quindi, vero che la domanda abbia ad oggetto soltanto la richiesta di adempimento di un'obbligazione pecuniaria a favore di parte attrice.

3. Parte attrice contesta la qualificazione del contratto in oggetto come contratto di distribuzione commerciale o di concessione di vendita, affermata da parte convenuta, sulla base di una serie di rilievi -espressi nella prima memoria ai sensi dell'art. 183, 6° c., C.p.c.- del seguente tenore:

<<Come è noto il contratto di concessione di vendita è tradizionalmente definito dalla migliore dottrina come un contratto di distribuzione con il quale il concessionario agisce in veste di acquirente-rivenditore, assumendo l'incarico di curare la commercializzazione dei prodotti del fabbricante in una determinata zona in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita.

Gli elementi tipici della figura sono, dunque:

(i) una certa stabilità dell'incarico;



(ii) l'agire in nome e per conto proprio quindi a proprio rischio esclusivo.

Per questi motivi, si contesta recisamente che il contratto stipulato dalle parti possa essere ricondotto alla tipologia dei contratti di distribuzione.

Il contratto intercorso fra [REDACTED] e [REDACTED], al contrario, è un contratto atipico e complesso di collaborazione commerciale; esso, infatti, prevedeva una serie distinta di obbligazioni in capo al collaboratore fra le quali:

- ☐ Attività di marketing, con visita a potenziali clienti o partecipazione a fiere;
- ☐ Attività di verifica della affidabilità finanziaria e capacità economica dei potenziali clienti (art. 2), informando [REDACTED] con rapporti costanti (mai fatti, n.d.r.);
- ☐ La facoltà di acquistare direttamente (art. 7) macchine e ricambi da [REDACTED] con sconti dedicati al collaboratore soltanto;
- ☐ Trasferire a [REDACTED] il nominativo del cliente e ricevere una "commissione" per la procurata vendita.
- ☐ Assicurare al nuovo cliente un efficiente servizio post-vendita (art. 3) e di assistenza, con risposte immediate e visite in loco.

Ne consegue, che non si può applicare la disciplina indicata e in ogni caso di contesta che detta norma sia imperativa e non derogabile da diversa volontà delle parti>>.

In realtà, nessuna delle caratteristiche menzionate da parte attrice appare incompatibile con la funzione del contratto di concessione di vendita quale correntemente considerato nell'interpretazione e nella pratica.

La giurisprudenza definisce il contratto di distribuzione commerciale o di concessione di vendita come <<un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva l'obbligo per il concessionario sia di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, che gli vengono forniti, mediante la stipulazione a condizioni predeterminate nell'accordo iniziale. Tale contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante>> (Trib. Perugia, sez. II, 26/08/2020, n. 932, in: Redazione Giuffrè 2020); e, ai fini -che qui in particolare interessano- della definizione della competenza, nel seguente modo: <<La concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di "contratto normativo", dal quale



deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita (rivendita) e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale; pertanto esso, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 7, Punto 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (sostitutivo del Regolamento CE n. 44 del 2001) costituisce, non una "compravendita di beni" (ingenerante la giurisdizione del giudice dello Stato membro in cui gli stessi sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto), ma una "prestazione di servizi" (ingenerante la giurisdizione del giudice dello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto), atteso che, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 15 giugno 2017, in C-249/16; sentenza del 19 dicembre 2013, in C-9/12) il concessionario - in cambio di una remunerazione costituita dal vantaggio concorrenziale derivantegli dall'esclusiva o quasi esclusiva per vendere i prodotti del concedente in un dato mercato, nonché dall'eventuale aiuto fornitogli in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione del "know-how" o di agevolazioni di pagamento - svolge un'attività positiva finalizzata a garantire la distribuzione dei prodotti del concedente e a contribuire ad ampliarne la diffusione, così offrendo, anche in virtù della garanzia di approvvigionamento, ed eventualmente della sua partecipazione alla strategia commerciale del concedente, servizi e vantaggi che non possono essere offerti da un semplice rivenditore, e che si traducono nella possibilità di conquistare, a vantaggio dei prodotti del concedente, una maggiore porzione di quel mercato>> (Cass. civ. sez. un., 21/12/2020, n. 29176; nel medesimo senso, di "contratto innominato" avente "contratto - quadro o contratto - normativo": Cass. civ. sez. II, 26/07/2010, n. 17528).

È evidente che il riferimento, dapprima, alla funzione di *"concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti"*, e poi, più in dettaglio, a quella di *<<promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita (rivendita) e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale>>*, e soprattutto l'assimilazione a una *<<prestazione di servizi>>*, sono pienamente compatibili con la serie di obbligazioni gravanti in capo al collaboratore indicate da parte attrice, compresa l'attività di marketing.



4. Tanto premesso, va preliminarmente esaminata la pregiudiziale questione di giurisdizione, in quanto la parte convenuta ha contestato la giurisdizione del Tribunale di Modena, assumendo che la giurisdizione spetta al giudice del Belgio ed in particolare del Tribunale di Bruges, ove già pende giudizio tra le parti.

Al riguardo, parte convenuta eccepisce quanto segue:

- mancata pattuizione: parte attrice afferma la giurisdizione del giudice italiano sulla base di una clausola -n. 15- del contratto stipulato tra le parti, espressamente sottoscritta, per parte convenuta, da Mrs. [REDACTED], soggetto sfornito dei poteri di rappresentanza della società, con conseguente nullità della clausola in questione, per difetto del consenso;
- nullità e/o inefficacia della clausola per difetto di approvazione specifica ai sensi del diritto italiano: la clausola in questione è nulla -o meglio, inefficace- perché priva di approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c., trattandosi di un contratto c.d. standard, che non è stato negoziato specificamente tra le parti, ma stipulato sulla base di condizioni generali predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, nella specie l'odierna attrice; in ogni caso si tratta di una clausola non effettivamente concordata anche in violazione dell'art. 25 par. 1 Reg. UE n. 1215/2012;
- nullità e/o inefficacia della clausola per contrarietà a norma "internazionalmente imperativa" o di "applicazione necessaria": il Belgio è un Paese -unico tra gli Stati membri dell'Unione Europea- che contempla una disciplina specifica in materia di contratti di distribuzione, la quale prevede, tra l'altro, che "*1. Il concessionario danneggiato dal recesso da un contratto di vendita che produce effetti in tutto o in parte del territorio belga può, in ogni caso, citare il concedente in Belgio, o davanti al giudice del proprio domicilio, o davanti al giudice del domicilio o della sede del concedente. 2. Qualora sia adito della controversia un tribunale belga, quest'ultimo applicherà soltanto il diritto belga*"; tale disposizione è diretta, tra l'altro, ad evitare il c.d. "forum shopping" e ciò esclude la facoltà per gli operatori del mercato di derogare pattiziamente a tale disposizione, alla quale va attribuita la qualifica di norma c.d. "internazionalmente imperativa".

5. L'eccezione della mancanza di effettiva negoziazione della clausola di scelta del giudice competente è fondata. Parte convenuta evidenzia che la clausola in questione -n. 15 del contratto, doc. n. 1 conv.) non risulta essere stata concordata in modo effettivo tra le parti e quindi, non può integrare il requisito della forma scritta ai sensi



della normativa europea (art. 25 Reg. UE n. 1215/2012) e nemmeno italiana (artt. 1341 e 1342 C.c.)

Parte attrice nega che il contratto sia un modello precompilato, predisposto unilateralmente, senza tuttavia dimostrare l'effettiva negoziazione.

In effetti, la struttura del testo negoziale appare ad ogni effetto un come stilato da una parte, già pronto per la sottoscrizione dell'altra, in adesione; le parti vengono indicate per nome solo nell'epigrafe e al momento della firma, ma in tutto il testo negoziale vengono indicate genericamente come "il cliente" e "il collaboratore" o, talora, come "entrambe la parti" senza specifica menzione; inoltre il testo negoziale si suddivide in una serie di articoli numerati, secondo una sequenza logica tipica di una modulistica idonea alla predisposizione per una serie indeterminata di rapporti analoghi; tutte caratteristiche che riconducono logicamente a un contratto c.d. per adesione. Viceversa, in ordine alla effettiva negoziazione -dell'intero contratto e della specifica clausola- parte attrice non offre elementi concreti di giudizio, limitandosi a rilevare che le condizioni essenziali sono state "*frutto di trattativa e condivisione di ogni sua parte*" e facendo riferimento alla complessità del contratto, che esclude la predisposizione unilaterale; in realtà, come osservato da parte convenuta, l'esistenza delle condizioni contrattuali relative all'oggetto non indica una origine specificamente negoziata, specie in presenza -come osservato da parte convenuta- di considerevoli dimensioni della rete commerciale del produttore.

Nella descritta situazione, l'unica firma apposta in calce al testo negoziale, è una modalità di approvazione che non soddisfa i requisiti normativi di cui all'art. 1341 C.c. in palese assenza, come nella specie, di specifica "doppia" sottoscrizione della clausola derogatoria della competenza e giurisdizione. Ai sensi del diritto italiano, quindi, la clausola è inefficace (art. 1341, 2° c., C.c.). Parimenti, la clausola risulta priva di effettiva negoziazione -e quindi invalida- ai sensi e per gli effetti della menzionata normativa europea (art. 25 Reg. UE n. 1215/2012).

Nella descritta situazione, inoltre, resta irrilevante quanto osservato da parte attrice per sostenere l'operatività della clausola, in quanto nessun comportamento di ratifica tacita (o implicita) è ammissibile in mancanza di specifica sottoscrizione della clausola (c.d. "doppia sottoscrizione").

6. In assenza, dunque, di scelta del giudice competente operata validamente dalle parti, la giurisdizione sulla presente controversia, di natura transfrontaliera, deve essere individuata sulla base dell'art. 7 punto 1 lett. b) Reg. UE n. 1215/2012, così



come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, e quindi va radicata nel “luogo della prestazione principale dei servizi”, cioè in Belgio, dove il distributore ha sede e dove principalmente dava esecuzione al rapporto, rivendendo i macchinari acquistati dal produttore ai terzi, prestando i servizi di assistenza post-vendita e, in particolare, curando le attività di marketing e tutte le altre attività strumentali all’ampiamiento della rete di clientela; la conclusione è conforme nella giurisprudenza comunitaria (pronuncia della Corte di Giustizia UE, Sez. VII[^], 8/3/2018, n. 64/17, citata da parte convenuta come reperibile in: *onelegale.wolterkluwert.it*), e nella giurisprudenza interna già ricordata (Cass. civ. sez. un., 21/12/2020, n. 29176).

Sicché, nel caso di specie si ritiene non sussistere la giurisdizione-competenza di questa autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente rilievo del difetto di giurisdizione del Tribunale di Modena adito, e contestuale dichiarazione della competenza della competente autorità giudiziaria belga.

Ogni altra questione di rito e di merito resta assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione, così come ogni altra domanda, di cui è superfluo l’esame, dovendosi rimettere la controversia alla cognizione del giudice del Belgio, nella specie già adito.

7. Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità, secondo il periodo di vigenza delle tabelle nel corso dell’intera controversia- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara il **ro** **rio** difetto di **iurisdizione** sulle domande avanzate da [REDACTED] verso la [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 4/10/2018, essendo competente l’autorità giudiziaria del Belgio;

dichiara tenuta e condanna la [REDACTED] a rifondere alla società [REDACTED] le spese processuali del presente giudizio che liquida nella misura di complessivi € 3.148,70, di cui € 410,70 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.

Così deciso in Modena, il giorno 2/2/2023 e contestualmente consegnato per il deposito in Cancelleria.

Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)

